

## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AGAPE

### ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: «ASSOCIAZIONE AGAPE» con sede in via CAVALLOTTI n. 164 nel Comune di SESTO SAN GIOVANNI (Mi)

### ART. 2

(Finalità)

2.1 L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale con scopo solidaristico.

2.2 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

2.3 Le finalità che si propone sono in particolare:

a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale.

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educative.

2.4 L'associazione si prefigge, in particolare, di svolgere le seguenti attività:

a) promuovere attività di sostegno alle competenze genitoriali, mediante la formazione e il supporto socio-educativo;

b) Nell'ottica di supporto alle famiglie gestire servizi rivolti ai bambini da 0-3 anni che possono essere nidi famiglia, micro asili e asili nidi; gestire servizi rivolti ai bambini dai 3-6 anni quali scuola dell'Infanzia e gestire servizi rivolti a bambini fino a 10 anni in servizi quali centri estivi etc...

c) Organizzare luoghi di incontro e di scambio connotati sotto il profilo dell'ascolto, promuovendo nuove forme di mutuo aiuto tra le famiglie nell'ambito del lavoro domestico e di cura familiare;

d) Sviluppare le risorse presenti nella realtà locale, rivolgendo una precisa attenzione ai rapporti intergenerazionali, offrire un supporto e un sostegno, anche qualificato, alle famiglie e ai loro componenti (anziani, adolescenti e bambini);

e) Individuare e formare volontari ed operatori che intervengano nelle prevenzione e nel superamento del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare attenzione ai minori e alle famiglie;

f) Realizzare attività creative, artistiche e culturali nei confronti dei bambini, adolescenti, adulti e anziani;

g) Promuovere il raggiungimento delle finalità dell'associazione, collaborando con enti (privati e pubblici), di carattere socio-psico-pedagogico e medico-sanitario;

i) Implementare servizi di Consulenza psicopedagogica e psicoterapica rivolta a bambini, adolescenti e adulti;

h) Implementare servizi di consulenza psicologica rivolta a enti pubblici e privati;

l) Realizzare progetti in rete con le Associazioni Locali al fine di promuovere la solidarietà e la cultura del volontariato.

### ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 2 categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la

loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.  
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio all'assemblea.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti necessari al regolare svolgimento dell'attività o occorrenti per qualificare o specializzare l'attività stessa. L'Associazione si obbliga a contrarre una polizza assicurativa per i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché a titolo di responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 4**

(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5**

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **ART. 6**

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - Assemblea dei soci;
  - Consiglio direttivo;
  - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **ART. 7**

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8**

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 9**

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

#### **ART. 10**

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

#### **ART. 11**

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

4. Il consiglio direttivo è in carica per la durata di 3 anni a decorrere dal giorno successivo della sua nomina. Le cariche hanno diritto di proroga di 3 anni previa approvazione dell'Assemblea.

#### **ART. 12**

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni

ordinarie che straordinarie.

### **ART. 13**

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni

### **ART. 14**

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto consuntivo dovrà esporre i beni, i lasciti, i contributi e le liberalità ricevute. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **ART. 15**

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

### **ART. 16**

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.